

Sentenza n. 51/2021 pubbl. il 21/01/2021 RG n. 1295/2018

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO R.G. 1295/2018
21/01/2021

Innanzitutto al giudice Cristina Angeletti sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams l'avv. E. G. per parte opponente e l'avv. N. M. in sostituzione dell'avv. A. V. Ai fini della pratica forense è presente il dott. D. F.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

I procuratori delle parti rinunciano alla lettura da remoto della sentenza contestuale.

Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza.

Il giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza contestuale.

IL GIUDICE
Cristina Angeletti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. ssa Cristina Angeletti, all'udienza del giorno 21 gennaio 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1295 / 2018 RCL promossa con ricorso depositato il 4.7.2018

R. T. C. S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. T. M. e dell'avv. G. E. (X) XX XX 76 37122
VERONA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. T. M.

contro

C. T. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. V. A., elettivamente domiciliato in VIA, 4 37053 CEREAL
presso il difensore avv. V. A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta in forma concisa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
La questione giuridica controversa sottoposta all'esame del Giudice consiste nello stabilire se il sig. T. possa ritenersi esentato dall'obbligo di preavviso in caso di dimissioni entro il primo anno di età del bambino ex art. 55 comma 1 D.lvo n. 151/2000 pur avendo usufruito del congedo obbligatorio di paternità di cui all'art. 4 comma 24 lett. a) della legge 91/2012 e non invece del congedo di paternità ex art. 28 D.lvo 151/2001. Il dubbio interpretativo discende dalla formulazione non chiara della norma che prevede l'esonero dall'obbligo del preavviso, ossia dell'art. 55. D.lvo 151/2001. Tale disposizione prevede che entrambi i genitori, qualora si dimettano durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, non sono tenuti al preavviso, specificando al riguardo che tale esonero si applica anche al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità, senza però ulteriormente specificare se anche il congedo obbligatorio sia ricompreso nell'area di operatività della disposizione sull'esonero del preavviso.

L'ordinamento prevede, infatti, due distinte fattispecie di congedo di paternità: il congedo obbligatorio di due giorni di cui all'art. 4 comma 24 lett. a) della legge 92/2012 che deve essere obbligatoriamente fruito entro il quinto mese del figlio e il congedo di paternità di cui all'art. 28 comma 1 del D.lvo 151/2001 che può estendersi fino a sette mesi.

L'opponente, premettendo (pacificamente) che il sig. T. C. usufruì del congedo obbligatorio ex art. 4 comma 24 lett. a) della legge 92/2012 e non di quello ex art. 28 D.lvo 151/2001 e si dimise con immediatezza, detrasse l'indennità di mancato preavviso, disponendone il pagamento solo in ottemperanza all'ingiunzione giudiziale e chiede, pertanto, oltre all'accoglimento dell'opposizione la condanna alla restituzione della somma chiesta in forza del d.i. opposto (contabile di bonifico sub doc. II allegato alle note finali autorizzate). L'art. 55 del D.lvo 151/2001 (come modificato dalla legge 92/2012 e dal D.lvo 80/2015) nei commi 1 e 2 così dispone:

«1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.»

Come già anticipato, la disposizione che qui ci occupa non è chiaramente formulata, perché non precisa se per congedo di paternità deve intendersi quello previsto dall'art. 28 del medesimo testo interpretativo, oppure anche quello obbligatorio previsto dalla legge 92/2012. La Prima ipotesi ermeneutica pare a questo giudice maggiormente convincente e scevra da profili di irragionevolezza anche sotto il profilo della sua lettura costituzionalmente orientata.

In primo luogo, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 55 l.c. menziona espressamente solo il congedo di paternità e non nomina, invece, il congedo obbligatorio di paternità previsto in un altro contesto normativo e dettato da differenti finalità (di promozione dell'impegno paterno nell'accudimento della prole, attraverso l'obbligo legislativamente imposto di restare assente dal lavoro per due giornate). La disposizione di cui al comma 2 inoltre richiama espressamente l'intero comma 1 (è chiaramente frutto di errore materiale l'uso del Termine "disposizione" al singolare anziché al plurale) ed il comma 1 disciplina l'ipotesi in cui la lavoratrice o IL lavoratore si dimettano durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (quanto alla lavoratrice) oppure è stato usufruito il congedo per paternità entro un anno di età del figlio (quanto al

lavoratore). È quindi logico che con l'espressione "congedo di paternità" usata al comma 2 sin intenda la fattispecie di cui al comma 1 cui si fa rinvio.

Invero, il combinato disposto di cui agli artt. 54, 55 del D.lvo 151/2001 appronta una rafforzata tutela alla genitorialità prevedendo in favore della madre, nonché del padre che abbia fruito del congedo di paternità ex art. 28 della l.c., il divieto di licenziamento, il diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento e l'esonero dal preavviso.

Secondo l'opposta lettura interpretativa, l'esonero dall'obbligo di dare il preavviso sarebbe invece esteso anche a coloro che abbiano usufruito del congedo di paternità di cui all'art. 4 comma 24 lett. a legge 92/2012. Ma si tratta di un'interpretazione illogica, non foss'altro per il fatto che tale congedo deve essere obbligatoriamente fruito entro il 5 mese di età del figlio e dunque il diritto all'esonero dovrebbe essere riconosciuto in modo irragionevole, a seconda di un dato del tutto casuale e poco significativo, l'aver cioè il lavoratore già usufruito delle due giornate di congedo legislativamente imposte entro il quinto mese o non averle invece ancora godute.

Ed, invece, l'interpretazione che appare preferibile subordina l'esonero dal preavviso all'esercizio di una facoltà ben più significativa, ovvero l'aver il lavoratore fruito di quel congedo di lunga durata, legislativamente introdotto e disciplinato proprio per l'accudimento del figlio in tenerissima età, che dimostra -nella valutazione del legislatore- lo svolgimento di un'attività di accudimento pari a quella normalmente riservata alla lavoratrice-madre.

Questo giudice, richiamandosi sotto ogni altro aspetto alle valutazioni già espresse da questo tribunale (cfr., sent. 213/2019, r.g. 1144/2018) che condivide e richiama integralmente, ritiene in conclusione che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta.

Per l'effetto deve essere accolta la domanda di restituzione della somma corrisposta da parte opponente a parte opposta, pari a 7.227, 66 come documentato con la nota autorizzata finale.

Nondimeno, in ragione dell'oggettiva ambiguità della norma esaminata e del comportamento dell'opposto, dimostratosi disponibile ad una conciliazione della lite, sono interamente compensate le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata.

- 1) In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Condanna l'opposto alla restituzione della somma pari a 7.227, 66 oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo.

3) Compensa interamente le spese di lite.

Verona, 21 gennaio 2021

IL GIUDICE
Cristina Angeletti